



## **Dott.ssa Barbara Perra**

Consulente aziendale, societario e tributario

Tributarista qualificato di cui alla legge n. 4/2013 iscritto A.T.I. n.111

Professionista certificato UNI 11511

---

Via Lepanto n.122  
Oristano  
C.F. PRRBBR70D59G113G  
P. IVA 01101920955

Uff. Piazza Mariano n.28 - 09170 – Oristano  
Tel. 3338797165  
Cell. 3282043318  
Mail: [studio@studioperra.com](mailto:studio@studioperra.com)  
Pec: [barbaraperra@pec.it](mailto:barbaraperra@pec.it)

## **Intra novità 2022**

*L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la determinazione n. 493869 del 23 dicembre 2021, ha introdotto alcune novità in merito alla presentazione degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.*

Le novità introdotte dalla determinazione n. 493869/D/2021 si aggiungono alle semplificazioni previste dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017.

Ad essere oggetto di modifica sono, da un lato, gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni e, dall'altro, gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi.

Riguardo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie di beni (Modello INTRA 1-bis), la periodicità di presentazione resta:

- mensile, se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitari di beni, nei quattro trimestri precedenti, è superiore a 50.000 euro;
- trimestrale, se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni, nei quattro trimestri precedenti, è inferiore o uguale a 50.000 euro.

Le modifiche relative al Modello INTRA 1-bis, applicabili agli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono le seguenti:

- i dati relativi alla "natura della transazione" devono essere comunicati in conformità alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella B riportata nelle istruzioni di cui all'Allegato XI. In particolare:
  - i soggetti passivi che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell'anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a 20 milioni di euro, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B), di cui alla Tabella B;
  - tutti gli altri soggetti possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra (colonna A), come già avveniva in precedenza; in alternativa, si può comunque scegliere di fornire un maggior grado di dettaglio, conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B) di cui alla Tabella B;

- per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, è possibile evitare la disaggregazione della nomenclatura combinata utilizzando il codice unico "99500000";
- ai fini statistici, è stata aggiunta l'informazione relativa al Paese di origine delle merci;
- per le cessioni intracomunitarie di beni in regime di "call-off stock" è stata introdotta la Sezione 5 del Modello INTRA-1 (Modello INTRA-1 sexes), nella quale occorre indicare:
  - il codice ISO dello Stato membro di destinazione dei beni;
  - il codice di identificazione IVA del destinatario dei beni;
  - il codice corrispondente al tipo di operazione.

Le modifiche relative agli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni, applicabili agli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono le seguenti:

- la soglia di esonero dalla presentazione obbligatoria del Modello INTRA 2-bis ai fini statistici è stata innalzata da 200.000 a 350.000 euro, prevedendo che i soggetti passivi presentano gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili qualora l'ammontare totale trimestrale dei predetti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
- la presentazione del Modello INTRA 2-bis con cadenza trimestrale è stata abolita;
- non è più obbligatorio comunicare le informazioni relative:
  - allo Stato del fornitore;
  - al codice IVA del fornitore;
  - all'ammontare delle operazioni in valuta;
- i dati relativi alla "natura della transazione" devono essere comunicati in conformità alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella B riportata nelle istruzioni di cui all'Allegato XI. In particolare:
  - i soggetti passivi che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell'anno in corso, un valore degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B), di cui alla Tabella B;
  - tutti gli altri soggetti possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra (colonna A), come già avveniva in precedenza; in alternativa, si può comunque scegliere di fornire un maggior grado di dettaglio, conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B) di cui alla Tabella B;
- per gli arrivi di valore inferiore a 1.000 euro, è possibile evitare la disaggregazione della nomenclatura combinata utilizzando il codice unico "99500000".

Infine, riguardo agli elenchi riepilogativi agli acquisti intracomunitari di servizi, le modifiche applicabili agli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono le seguenti:

- la presentazione del Modello INTRA 2-quater con cadenza trimestrale è stata abolita, mentre è stata mantenuta la periodicità di presentazione mensile, ai soli fini statistici, per i soggetti passivi che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno realizzato acquisti intracomunitari di servizi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro;
- non è più obbligatorio comunicare le informazioni relative:
  - allo Stato del fornitore;

- al codice IVA del fornitore;
- all'ammontare delle operazioni in valuta.